



**COMUNE DI MONTAURO**

**PROVINCIA DI CATANZARO**

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche  
al 31 dicembre 2023**

**(Articolo 20, comma 1 e seguenti, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

**Relazione tecnica**

## **Indice generale**

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4. CONCLUSIONI

## 1. INTRODUZIONE

La Legge di Stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Cortale, con atto del Consiglio comunale n. 2 del 29/04/2015, approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella L. 7 agosto 2015, n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali Amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni Locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche, in sede di entrata in vigore del Testo Unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna Amministrazione Pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 del T.U.S.P.


L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al M.E.F., entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale [art. 2, comma 1, lett. a), del T.U.S.P.].

Con deliberazione del Commissario Prefettizio, adottata con i poteri del Consiglio comunale, n. 03 del 28/09/2017 il Comune di Montauro ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P..

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute



Le partecipazioni del Comune sono le seguenti:

Nr.	Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione
1)	ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l.	Diretta	E- Government e funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST).	0,14%
2)	G.A.L. SERRE CALABRESI Società Consortile a r.l.	Diretta	Agenzia promozionale sviluppo locale, selezione opportunità finanziamento Fondi europei, progettazione e realizzazione strategie di sviluppo locale e altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.	1,79%
3)	DISTRETTO RURALE DELLE SERRE CALABRESI Società Consortile a r.l.	Diretta	Distretto rurale-Agenzia promozionale sviluppo locale.	3,30%
4)	Schillacium S.p.a.	Diretta	Società dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 05 del 02/03/2017. In attesa della conclusione della procedura fallimentare. Quote dismesse con deliberazione del C.C. n. 21 del 26/09/2014.	1,46%

Segue, in dettaglio, l'analisi di ciascuna società:

- 1) Il Comune partecipa al capitale della Società **Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.** con un valore della partecipazione di 156,00 euro pari a una quota del 0,14%

<b>Ragione sociale</b>	ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l. Via G. Pinna, 29 – 88046 Lamezia Terme (CZ) Codice fiscale, partita I.V.A. e n° Iscrizione Registro Imprese di Catanzaro: <b>02729450797</b>
<b>Codice fiscale e partita I.V.A.</b>	02729450797
<b>Settore Ateco 1</b>	702209
<b>Statuto approvato il</b>	29/07/2005
<b>Ultima modifica statutaria approvata il</b>	19/06/2023
<b>Modifica nello statuto del limite sul fatturato</b>	18/11/2016
<b>Forma giuridica</b>	Società consortile a responsabilità limitata
<b>Cap. soc. al 31.12.2023</b>	Deliberato € 200.000,00 – sottoscritto € 108.059,00 versato €. 108.059,00.
<b>Patrimonio netto ultimo esercizio 31.12.2023</b>	391.382,00 euro
<b>Risultato d'esercizio al 31.12.2019</b>	6.560,00 euro
<b>Risultato d'esercizio al 31.12.2020</b>	20.159,00 euro
<b>Risultato d'esercizio al 31.12.2021</b>	34.867,00 euro
<b>Risultato d'esercizio al 31.12.2022</b>	45.744,00 euro
<b>Risultato d'esercizio al 31.12.2023</b>	11.417,00 euro
<b>Fatturato al 31.12.2021</b>	313.937,00 euro
<b>Fatturato al 31.12.2022</b>	401.589,00 euro
<b>Fatturato al 31.12.2023</b>	551.684,00 euro
<b>N. società controllate al 31.12.2023</b>	0
<b>N° dipendenti 31.12.2023</b>	05
<b>Finalità</b>	La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.
<b>Partecipazione Ente</b>	Quota euro 156,00 percentuale 0,14%
<b>Durata impegno</b>	31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso.
<b>Onere complessivo</b>	Nessun onere per l'anno 2023 è previsto.
<b>N° Rappresentanti enti in seno alla società</b>	01 (rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci).
<b>Trattamento economico</b>	Nessuno.
<b>Organo amministrativo</b>	Amministratore unico Tarallo Gennaro, nominata con atto del 20/06/2011 – durata in carica: a tempo indeterminato, compenso annuo previsto € 6.000,00
<b>Numero dei componenti dell'organo di controllo</b>	01

<b>Compensi del componente dell'organo di controllo Organismo di vigilanza (OdV)</b>	6.000,00 euro + INPS 1.600,00 EURO
<b>Modalità acquisizione di beni e servizi</b>	La società si attiene all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n.36 del 2023.
<b>Esito della Ricognizione</b>	La società fornisce servizi informatici di tipo obbligatorio per legge, pertanto indispensabili per questa amministrazione, inoltre gli ultimi tre bilanci risultano in attivo.
<b>Modalità di selezione del personale</b>	La società per il reclutamento di personale stabilisce con propri provvedimenti, criteri e modalità nel rispetto di quanto previsto all'art.19 del decreto legislativo n.175 del 2016.

Il valore della partecipazione a bilancio ammonta ad euro 156,00;

La società è interamente partecipata da Enti locali, svolge per questa Amministrazione, servizi strumentali, in particolare di egovernment, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) per il quale è stata costituita il 29 luglio 2005, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL).

La società non eroga servizi o prodotti a listino, è prevista una sola quota annua che è stata determinata in funzione del numero degli abitanti e corrisponde a soli 0,50 centesimi di euro per abitante.

Lo statuto, l'atto costitutivo e i bilanci sono disponibili nella sezione "società trasparente", sul sito ufficiale della società [www.asmecal.it](http://www.asmecal.it).

- 2) Il Comune partecipa al capitale della Società **G.A.L. Serre Calabresi soc. cons. a r.l.**, con nr. 24 quote di euro 51,00 caduna per un valore di € 1.224,00 pari al 1,79% del capitale sociale;

<b>Ragione sociale</b>	GAL SERRE CALABRESI – Società consortile a responsabilità limitata - C.da Foresta snc – 88064 Chiaravalle C.le (CZ)
<b>codice fiscale e partita I.V.A.</b>	02127850796
<b>Settore Ateco 1</b>	702209
<b>Data costituzione della partecipata</b>	1997
<b>Forma giuridica</b>	Società consortile a responsabilità limitata
<b>N° dipendenti 31.12.2023</b>	07
<b>Finalità</b>	Il Gruppo di Azione Locale G.A.L. Serre Calabresi è una rete di attori pubblici e privati nata nel 1997 con l'obiettivo prioritario di promuovere lo sviluppo rurale attraverso la gestione e la realizzazione del P.A.L. (Piano di Azione Locale) finanziato dall'Iniziativa Comunitaria LEADER II.
<b>Tipologia di attività svolta</b>	Attività produttive di beni e servizi
<b>Partecipazione Ente</b>	Nr. 24 Quote di euro 51,00 pari al 1,79% del capitale sociale.
<b>Onere complessivo</b>	Nessun onere per l'anno 2023 è previsto.

<b>N° Rappresentanti enti in seno alla società</b>	01 (rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci).
<b>Trattamento economico</b>	Nessuno.
<b>Organo amministrativo</b>	n. <u>01</u> Presidente n. <u>10</u> Consiglieri

Il GAL Serre Calabresi è una società consortile a responsabilità limitata. Per via della sua natura e degli interessi generali che persegue, Il GAL Serre Calabresi è una società a capitale misto pubblico/privato e ha una compagine sociale composta da 142 soci tra pubblici e privati.

Sono soci del GAL ventotto Comuni, una Unione dei Comuni, una Comunità Montana dell'area delle Serre Calabresi, le Associazioni Professionali di Categoria più rappresentative e numerosi soci privati tra cui un Istituto di Credito, se Il Gruppo di Azione Locale G.A.L.

Serre Calabresi è una rete di attori pubblici e privati nata con l'obiettivo prioritario di promuovere lo sviluppo locale attraverso la gestione e la realizzazione degli interventi previsti nel programma Leader II.

Concluso il programma LEADERII (2001), il GAL si afferma come Agenzia di Sviluppo Locale diventando il punto di riferimento per la programmazione 2000-2006 e 2007-2013 nel territorio delle Serre Calabresi.

Il GAL è il soggetto promotore di diversi Progetti Integrati (PIAR, PIT, PIS, e PIF) e di nuove reti di partenariato (Distretto Rurale, Gruppo di Azione Costiera).

Dal 2003, il GAL Serre Calabresi unitamente al GAL Alta Locride sono i soggetti promotori e attuatori del P.S.L. Leader+ e del P.S.L. "Terrae Nostrae".

La società, si propone di svolgere per questa Amministrazione i servizi di:

- Programmazione Comunitaria, attraverso esperti in Fondi comunitari, attuando il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria;
- Sviluppo Locale, selezionando le opportunità di finanziamento date dai diversi fondi europei, predisponendo la progettazione e seguendone l'andamento fino alla realizzazione;
- Animazione territoriale, essendo una società a capitale misto, fa da cerniera tra il pubblico e il privato, stimolando la collaborazione in progetti di partenariato.

- 3) Il Comune partecipa al capitale della Società **Distretto Rurale Serre Calabresi soc. cons. a r.l.**, con nr. 3 quote pari al 3,30% del capitale sociale,

Denominazione	Natura giuridica	Informazioni societarie
<b>Distretto Rurale Serre Calabresi</b>	Società consortile a r.l.	n. <u>01</u> Presidente n. <u>4</u> Consiglieri n. <u>05</u> Amministratori
<b>Codice fiscale/partita Iva</b>		03429880796
<b>Forma giuridica</b>		Società consortile a r.l.
<b>Anno di costituzione</b>		20/04/2015
<b>Sede legale</b>		Chiaravalle Centrale (CZ)
<b>Indirizzo</b>		C.da Foresta, snc
<b>Telefono</b>		0967-998023
<b>PEC</b>		distrettorurale@pec.it
<b>Sito istituzionale</b>		
<b>Attività svolta</b>		promozione della crescita e dello sviluppo delle aree rurali.
<b>Modalità di affidamento</b>		diretto
<b>Percentuale di partecipazione</b>		3,30%
<b>Rappresentante nominato dal Comune</b>		01 (rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei soci)
<b>Capital sociale al 31.12.2023</b>		€ 9.100,00 (deliberato)

Il Distretto Rurale Serre Calabresi è una società consortile a responsabilità limitata.

Oggetto della società è promuovere la crescita e lo sviluppo, anche sinergico, delle aree rurali, attraverso la partecipazione attiva delle comunità e il coinvolgimento delle diverse componenti della cultura, dell'economia e della società locale individuando il recupero del sistema agro-economico tradizionale quale fattore di sviluppo sostenibile dell'area.

Gli scopi della società sono quelli di:

- operare in sinergia con gli attori pubblici e privati del territorio per lo sviluppo socioeconomico e la valorizzazione delle risorse dell'area coincidente con il territorio del Distretto Rurale delle Serre Calabresi, tenendo conto della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria e l'individuazione, sulla base dell'analisi del territorio effettuata, degli scenari di sviluppo economico da raggiungere in forma integrata e coordinata nonché delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi preposti;
- promuovere e coordinare, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati, l'elaborazione, il cofinanziamento, la presentazione, la realizzazione e la gestione, anche finanziaria, dei progetti di cui all'articolo 7/bis e 7/ter della Legge della Regione Calabria n. 21/2004 e s.m.i., in coerenza con gli obiettivi individuati dal Piano di Distretto;
- costituire un nuovo strumento di coordinamento per le politiche di sviluppo locale e rurale del territorio, operando direttamente o avvalendosi delle agenzie di sviluppo locale già attive nel territorio del Distretto elaborando e gestendo piani di sviluppo locale e ogni altro tipo di progetto integrato ad area vasta, riferibili a normative regionali, nazionali, comunitarie ovvero prestare consulenza per la progettazione, la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale per conto dei soci.

4) Il Comune ha partecipato al capitale della società Schillacium S.p.a, con un valore delle azioni di partecipazione pari ad euro 14.515,00 pari al 1,46% del capitale sociale.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/09/2014 il Comune di Montauro ha deliberato la dismissione delle quote societarie detenute nella Società Schillacium Spa.

Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 05 del 02/03/2017 ha dichiarato il Fallimento della suddetta società, tuttavia l'Iter procedurale risulta ancora in essere.

Inoltre, a seguito del fallimento dichiarato, il Comune di Montauro con deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 14/12/2021, ha regolarizzato la propria posizione debitoria con la suddetta società, in favore della curatela fallimentare in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del Giudice dell'esecuzione, con procedura esecutiva n. 7130/2019RGE.

Questa Amministrazione, alla luce delle analisi effettuate e per i motivi che sono stati illustrati in precedenza, intende mantenere senza interventi di razionalizzazione le partecipazioni nelle seguenti società:

#### MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Nr.	Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazione della scelta
1)	ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l.	Diretta	E- Government e funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST).	0,14%	Non necessita di intervento di razionalizzazione in quanto l'Ente non partecipa ai costi/ricavi o utili/perdite della società medesima.
2)	G.A.L. SERRE CALABRESI Società Consortile a r.l.	Diretta	Agenzia promozionale sviluppo locale, selezione opportunità finanziamento Fondi europei, progettazione e realizzazione	1,79%	Non necessita di intervento di razionalizzazione in quanto il

			strategie di sviluppo locale e altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.		mantenimento è utile ai fini promozionali e di sviluppo locale.
3)	DISTRETTO RURALE DELLE SERRE CALABRESI Società Consortile a r.l.	Diretta	Distretto rurale-Agenzia promozionale sviluppo locale.	3,30%	Non necessita di intervento di razionalizzazione in quanto il mantenimento è utile ai fini promozionali e di sviluppo locale.

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzia i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso T.U.S.P., per “partecipazione” si deve intendere “*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola Amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato art. 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del T.U.E.L. che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P., stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2020.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

### **3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

La ricognizione effettuata *non prevede* alcun piano di razionalizzazione.

### **4. CONCLUSIONI**

Alla luce delle analisi effettuate, si prevede di mantenere, per i motivi che sono stati illustrati in precedenza, le partecipazioni nel Gruppo Azione Locale Serre Calabresi S.C.A R.L., ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l. e nel DISTRETTO RURALE DELLE SERRE CALABRESI Società Consortile a r.l..

Nel caso della partecipazione nella Schillacium Spa, si attende la conclusione della procedura fallimentare la cui tempistica difficilmente può essere indicata, tenendo in considerazione che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/09/2014 il Comune di Montauro ha deliberato la dismissione delle quote societarie detenute nella Società Schillacium Spa.

Montauro 13/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.TO Dott.ssa Anna Maria Bressi